

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

E

IL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF – FONDAZIONE ONLUS

Università degli Studi di Foggia qui di seguito denominata “Università”, con sede e domicilio fiscale in Foggia, via Gramsci, nn.89/91, – C.F. 94045260711, rappresentata dal Rettore Prof. Pierpaolo Limone, nato a *****, il *****, e domiciliato, per la carica, presso la sede legale dell'ente,

e

Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus, con sede a Roma alla via Palestro 68 - C.F. 01561920586, iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, nella persona della Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Carmela Pace (di seguito “Comitato” o “UNICEF Italia”)

PREMESSO CHE

- il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri ed è una fondazione munita di personalità giuridica riconosciuta, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, ed è parte integrante della organizzazione globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU, con il mandato, fondato sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di tutelare e promuovere i diritti di tutte le persone di minore età ovunque;
- dal 1974 opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in base ad un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF Internazionale e secondo un piano strategico congiunto delle attività;
- ha tra le sue finalità la promozione della conoscenza e della tutela dei diritti delle persone di minore età, sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ha enunciato per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini, le bambine, le e gli adolescenti del mondo;
- opera sul territorio tramite volontari organizzati in articolazioni denominate Comitati Regionali e Provinciali;
- come stabilito dall'art. 5 del suo Statuto, tra l'altro, promuove, nelle scuole, università e organizzazioni giovanili programmi di educazione ai diritti dei bambini, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo sostenibile ed all'integrazione sociale dei migranti, mediante il coinvolgimento attivo delle istituzioni preposte all'educazione e all'istruzione, in linea con le linee guida dell'UNICEF; incoraggia l'attività di educazione allo sviluppo sostenibile con iniziative volte a promuovere la consapevolezza sociale sui diritti dell'infanzia; promuove la partecipazione e l'impegno civico dei bambini educandoli all'importanza dello sviluppo in un mondo globalizzato;

- l'Università, fulcro di ricerca e di diffusione della conoscenza, è riconosciuta dall'UNICEF Italia come partner essenziale per la promozione del pensiero critico e della formazione delle giovani generazioni;
- in data 21 marzo 2019 il Comitato Italiano per l'UNICEF e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la promozione e la divulgazione di attività di formazione e ricerca per l'educazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l'Università degli Studi di Foggia è particolarmente sensibile ai temi della cooperazione internazionale, della formazione delle giovani generazioni alla legalità e all'educazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a livello locale, nazionale e internazionale;
- l'UNICEF Italia e l'Università degli Studi di Foggia manifestano la propria volontà di dare un sostanziale contributo per sostenere e diffondere la conoscenza dei temi connessi alla cooperazione internazionale e all'educazione ai diritti umani;
- è comune interesse delle Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e attività, avviare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione per individuare ed attivare iniziative di valorizzazione della didattica, della ricerca, della promozione e della diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e della adolescenza a livello locale, nazionale e internazionale.

Tutto ciò premesso, tra le parti si definisce e si stipula quanto segue

ART.1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART.2

FINALITA'. OGGETTO

2.1 Con il presente Protocollo d'intesa le Parti intendono definire tra loro una collaborazione sullo studio, sulla diffusione e sulla valorizzazione della conoscenza:

- dei fattori che hanno un impatto sulla vita di bambine, bambini e adolescenti nel contesto globalizzato;
- della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (di seguito anche, per brevità, "CRC") come strumento per orientare le scelte individuali e le politiche;
- degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
- delle condizioni che influiscono sulla salute e sul benessere psicosociale delle persone di minore età, tra cui il cambiamento climatico;
- delle disuguaglianze sociali con particolare riguardo alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- delle forme di discriminazione e di esclusione, in relazione alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Le Parti intendono collaborare nella realizzazione di attività di informazione e formazione rivolte a studenti universitari, neolaureati, operatori sociali, docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per i quali le attività potranno essere riconosciute come aggiornamento.

2.2 Per le finalità sopra indicate al punto 2.1, le Parti intendono:

- creare un coordinamento stabile tra le organizzazioni sottoscrittenti, volto a promuovere l'ampliamento e il rafforzamento delle reti fattivamente impegnate nella promozione e nella tutela dei diritti di bambine, bambini e adolescenti;
- condividere documenti, materiali, fonti, informazioni nazionali e internazionali, utili a costruire una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza sui diritti di bambine, bambini e adolescenti, su possibilità, ricadute e limiti nell'applicazione della CRC.

2.3 Gli obiettivi condivisi saranno perseguiti attraverso l'organizzazione di iniziative congiunte quali, a titolo meramente esemplificativo: organizzazione di Corsi Universitari Multidisciplinari di Educazione ai Diritti (CUMED), eventi a scopo divulgativo, seminari e iniziative congressuali, partecipazione congiunta a progetti di ricerca, progettazione e realizzazione di attività formative, attività di aggiornamento professionale. Inoltre, con riferimento ai corsi ideati e organizzati dal Comitato, dette iniziative potranno svolgersi sotto l'impulso propulsivo, logistico e operativo principalmente o esclusivamente di quest'ultimo, come verrà definito tra le Parti volta per volta.

2.4 Con eventuali separati accordi attuativi del presente Protocollo potranno essere definite in forma scritta, qualora lo si ritenga necessario, le specifiche attività di collaborazione e gli impegni assunti da ciascuna parte.

ART.3

IMPEGNI DELLE PARTI

3.1 Le Parti, per la realizzazione delle iniziative comuni, da sviluppare a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo, potranno operare a partire da una pianificazione condivisa circa gli obiettivi e le finalità.

3.2 Per il raggiungimento delle finalità previste all'art.2, l'Università si impegna a:

- mettere a disposizione spazi e strumenti per la realizzazione di iniziative congiunte, se necessario;
- supportare lo sviluppo e la valorizzazione di iniziative nei settori di competenza e nelle discipline di interesse.

3.3 Per il raggiungimento delle finalità previste all'art.2 UNICEF Italia si impegna a:

- definire con l'Università gli obiettivi e le finalità delle iniziative congiunte, mantenendo la responsabilità, per quanto riguarda i corsi dallo stesso proposti ed organizzati, della loro realizzazione, ponendosi come punto di contatto per le persone coinvolte nelle iniziative (ad es. raccolta delle iscrizioni dei partecipanti ai Corsi Universitari Multidisciplinari di Educazione ai Diritti), definendo finalità e mezzi di trattamento, salvo ipotesi specifiche che verranno definite di volta in volta;
- supportare i processi mettendo a disposizione le competenze e il know-how del proprio personale afferente gli Uffici competenti.

3.4 Nel caso di avvio di Corsi Universitari Multidisciplinari di Educazione ai Diritti (CUMED) e/o di altre attività di formazione o eventi che comportino il trattamento di dati personali come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo "GDPR") degli iscritti /partecipanti, le Parti si impegnano, ove del caso, a sottoscrivere apposito accordo volto a regolare il trattamento dei dati nel rispetto del GDPR.

ART.4. REFERENTI

4.1 Le Parti designano sin d'ora quali Referenti per l'attuazione del Protocollo e il monitoraggio dello stesso:

- quanto all'Università:

- quanto al Comitato Italiano per l'UNICEF:

4.2 Resta inteso che eventuali modifiche e proroghe del presente Protocollo, scritture integrative e/o qualsiasi addendum e/o nuovo accordo che possa implicare l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti o da procuratori muniti di idonei poteri.

ART. 5

NOME, LOGO E SEGNI DISTINTIVI

5.1 Fermo restando l'impegno delle Parti a dare massima attuazione al presente Protocollo, le Parti si danno reciprocamente atto che non potranno utilizzare il logo, nome e/o i segni distintivi l'una dell'altra senza espressa autorizzazione scritta della Parte titolare dei diritti su tale logo e nome e/o segni distintivi; riconoscono che dal presente Protocollo non discende alcun diritto di uso o utilizzo del logo, del nome e/o dei segni distintivi dell'altra; ciascuna delle Parti si impegna anche a non riprodurre o far riprodurre, usare o far usare, utilizzare o far utilizzare il logo, il nome e i segni distintivi dell'altra Parte per tutta la durata del Protocollo e successivamente alla cessazione dello stesso, salvo espressa preventiva autorizzazione scritta e fermo restando che, in caso di mancata risposta di una Parte ad una richiesta di autorizzazione di altra Parte, il silenzio non potrà essere interpretato come assenso.

5.2 Le Parti si danno altresì atto che l'autorizzazione eventualmente concessa per l'utilizzo del nome, del logo e dei segni distintivi di una Parte: (i) si intende conferita all'altra non in esclusiva e nei limiti del presente accordo, (ii) potrà essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in ogni tempo senza possibilità di alcuna eccezione dell'altra Parte.

ART. 6

GARANZIE E MANLEVE

6.1 Le Parti si impegnano altresì a:

- a. non compiere atti che possano procurare danni a terzi e/o violazioni di leggi e/o regolamenti, e che si atterranno alle norme vigenti in materia di sicurezza, lavoro e previdenza;
- b. compiere ciascuna Parte quanto occorra e possa a non ledere la reputazione e l'immagine delle altre Parti;
- c. manlevare l'altra Parte da ogni pretesa economica o di altra natura che le persone, ivi inclusi i lavoratori e collaboratori di ciascuna Parte e/o i Volontari e ogni avente causa di ciascuna Parte, o che società, enti e autorità possano far valere nei confronti di una Parte in ragione dei comportamenti lesivi posti in essere dall'altra Parte nell'esecuzione del presente Accordo;

d. a rispettare il Codice Etico dell'UNICEF Italia e s.m.i., inclusa la Child Safeguarding Policy che ne costituisce parte integrante, che l'Università dichiara di aver visionato sul sito www.unicef.it.

ART. 7 GESTIONE ECONOMICA

7.1 Il presente Protocollo non comporta a carico delle Parti oneri ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti. Eventuali spese e/o assunzione di ulteriori impegni a titolo oneroso dovranno essere oggetto di specifica pattuizione scritta.

ART. 8 DURATA. RECESSO. CLAUSOLA RISOLUTIVA

8.1 Il presente Protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione e potrà essere integrato, rinnovato, prorogato o modificato, in forma scritta, con l'accordo delle Parti.

8.2 Entrambe le Parti avranno la facoltà di recedere, tramite comunicazione scritta da inviarsi tramite racc.a.r. o pec, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

8.3 Il Protocollo si considererà risolto di diritto, con semplice comunicazione scritta inviata per racc.a.r. o pec dalla Parte adempiente alla Parte inadempiente nel caso di inadempimento di una delle obbligazioni previste dall'art. 2 (Oggetto), 5 (Nome, logo e segni distintivi), 6 (Garanzie e manleve).

ART. 9 INFORMAZIONI DA FORNIRE AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR

9.1 Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine della durata del Protocollo e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dal Protocollo e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel Protocollo, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca dell'eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente

manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

ART. 10
LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

10.1 Il Presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana ed è valido in Italia. Per ogni controversia che non sia stato possibile risolvere in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART.11
NEGOZIAZIONE

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è frutto di una trattativa ed è stato, quindi, integralmente tra loro negoziato e che non si rende pertanto necessario procedere a specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Pierpaolo Limone

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF -

Fondazione ONLUS

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Carmela Pace